



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 18 dicembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 16

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea **MAZZANTINI** (gara Bologna – Perugia del 16/12/01 – C.U. n. 184 del 17/12/01).

Il procedimento

In data 16/12/2001, il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ex art. 31 a3 C.G.S., un episodio avvenuto al “47’ primo tempo gara Bologna – Perugia del 16 dicembre 2001, che ha evidenziato condotta violenta del portiere Perugia Mazzantini – spallata a giocatore Bologna Pecchia a gioco fermo – apparentemente non rilevata dall’arbitro” (cfr. RAI2 90° minuto del 16/12/01).

In relazione a tale segnalazione, con provvedimento del 17/12/2001 (C.U. 184) il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Andrea Mazzantini, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo con una spallata un avversario (condotta violenta avvenuta a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, rilevata da documentazione filmata acquisita presso le emittenti televisive RAI).

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con procedura d'urgenza il Perugia, chiedendo il proscioglimento del Mazzantini o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva l'insussistenza di uno dei requisiti costitutivi dell'art. 31 a3 C.G.S., non potendosi configurare la condotta del Mazzantini come “violenta”. In via subordinata, il reclamante sostiene l'eccessività della sanzione comminata, non tenendo essa

conto della mancanza di preordinazione e/o intenzionalità nel gesto del giocatore, dell'assenza di effetti lesivi a danno del Pecchia e del comportamento successivo dei due giocatori, i quali, al termine della gara, hanno escluso qualsiasi rilievo all'episodio, esprimendo sentimenti di lealtà sportiva.

Alla riunione odierna è comparso il calciatore Mazzantini ed il difensore della società Perugia, il quale ribadiva le argomentazioni difensive esposte nel reclamo.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso ribadire come l'utilizzazione della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo:

- a) che il fatto sia "sfuggito" al controllo degli ufficiali di gara;
- b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all'azione di giuoco;
- c) che il fatto si connoti come "condotta violenta".

Nel caso di specie – accertata e non contestata la sussistenza dei primi due requisiti – questa Commissione ritiene configurabile anche il requisito della "violenza", essendosi trattato di un gesto intenzionale di particolare intensità e diretto a colpire l'avversario (come correttamente rilevato nel provvedimento del Giudice Sportivo qui reclamato).

La Commissione ritiene inoltre che l'assenza di conseguenze lesive non rilevi ai fini dell'applicazione della sanzione.

Tuttavia, ai fini della determinazione dell'entità di tale sanzione, va considerato il fatto che il gesto posto in essere dal Mazzantini, pur essendo di per se idoneo a provocare effetti lesivi, denota una minore carica di aggressività rispetto ad altri comportamenti tipicamente offensivi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo della Soc. Perugia e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Mazzantini Andrea a due giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio LUCENTI (gara Cagliari-Pistoiese del 9/12/01 – C.U. n. 174 dell'11/12/01).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giorgio Lucenti, calciatore tesserato per la Soc. Cagliari, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante l'incontro Cagliari-Pistoiese del 9/12/01, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Lucenti - finalizzato al recupero della palla - si sarebbe svolto nel pieno contesto di un'azione di giuoco. L'involontaria azione fallosa presenterebbe quindi una "carica di dolo minore" rispetto all'atto violento commesso per un motivo diverso dall'agonismo. In conclusione, si chiede la riduzione della squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il Lucenti ha colpito volontariamente con la pianta del piede, a gamba tesa, l'addome di un avversario.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta, delle sue effettive conseguenze (necessità di cure mediche del calciatore colpito) e della sussistenza di una volontarietà lesiva del Lucenti, nonostante la possibilità di intercettare il pallone.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 DICEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro